

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2018-4238 del 21/08/2018                                                                                                                                                                        |
| Oggetto                     | FC18T0006. CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DEL RIO FIUMICELLO IN LOCALITA FIUMICELLO NEL COMUNE DI PREMILCUORE (FC). RICHIEDENTE: TELECOM ITALIA S.P.A. USO: POSA TUBO PER CAVO TELEFONICO |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2018-4423 del 20/08/2018                                                                                                                                                                       |
| Struttura adottante         | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena                                                                                                                                                     |
| Dirigente adottante         | ROBERTO CIMATTI                                                                                                                                                                                            |

Questo giorno ventuno AGOSTO 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena**

**Unità Gestione Demanio Idrico**

---

**OGGETTO:** CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DEL RIO FIUMICELLO IN LOCALITÀ FIUMICELLO NEL COMUNE DI PREMILCUORE (FC)  
**RICHIEDENTE:** TELECOM ITALIA S.P.A.  
**USO:** POSA TUBO PER CAVO TELEFONICO  
**PRATICA:** FC18T0006

**IL DIRIGENTE**

**VISTI:**

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto "Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la nota del Dirigente di questa SAC di Arpae del 30.06.2017 PGFC/2017/9947 avente ad oggetto: "Deleghe ai Responsabili di Posizione Organizzativa";

**VISTE** in particolare le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti

elettrici”;

- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, in particolare il capo 2 del Titolo II “Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio”;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale di Forlì Cesena prot. n. 68886/146 del 14/9/2006 di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015”, art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 913 del 29 giugno 2009 “Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04”;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 173 del 17 febbraio 2014 “Revisione canoni aree del Demanio Idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04”;
- le deliberazioni della Giunta Regionale relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, e 29 ottobre 2015 n.1622;
- le deliberazioni della Giunta Regionale relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, e 29 ottobre 2015 n.1622;

**VISTA** l'istanza presentata il 29/01/2018, registrata al protocollo Arpae PGFC/2018/1616 in medesima data, con la quale il Sig. Lugli Alberto (C.F. LGL LRT 68D23 A944V), in qualità di rappresentante titolato alla firma della Soc. Telecom Italia S.p.A. (P.IVA 00488410010) con sede legale in Milano via G. Negri n. 1, ha chiesto la concessione per l'occupazione di un'area demaniale del Rio Fiumicello posta in sponda orografica sinistra, per posa di un tubo corrugato per cavo telefonico, identificata al Fg. 76 fronte mapp. 105 – 107 – 109 del Comune di Premilcuore (FC);

**DATO ATTO:**

1. che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 82 del 04/04/2018 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
2. che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale n.1112 del 03/04/2018, trasmessa e registrata con protocollo Arpae PGFC/2018/6087 in data 17/04/2018, ha rilasciato il nulla osta idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni recepite all'art. 6 del Disciplinare, parte integrante del presente atto;
3. che il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il disciplinare, che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. PGFC/2018/12616 del 07/08/2018;
4. che l'occupazione di area demaniale non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e non rientra nel campo di applicazione del DPR 20 ottobre 1998 n. 447, art. 1, comma 1 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

## CONSIDERATO:

- che la Soc. Telecom Italia S.p.A., in qualità di installatore di infrastrutture elettroniche di telecomunicazioni, è esentata dalla corresponsione del canone di concessione ai sensi dell'art. 93, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 259/2003 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche);
- che il deposito cauzionale è definito, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, nella misura minima di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00);

## DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 sul CCP 16436479 intestato alla Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 10/01/2018 quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
- ha presentato, a titolo di deposito cauzionale, l'attestazione del versamento di € 250,00 sul CCP 00367409 intestato al Presidente della Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 02/08/2018 con bonifico bancario (CRO 87003986032018);

## RITENUTO:

- di poter accogliere la concessione richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare e nel nulla osta idraulico, atto N. 1112 del 03/05/2018 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;
- di poter quindi rilasciare la concessione richiesta per una durata non superiore ad anni 19 ovvero fino al Anni 19 ovvero fino al 31/12/2036 ai sensi dell' art. 17 comma c) della L.R. n.7 del 14 aprile 2004;

**SU PROPOSTA** del provvedimento, acquisita in atti, resa dalla Responsabile del procedimento Dott.ssa Anna Maria Casadei dell'Unità Gestione Demanio Idrico di Forlì, appartenente alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpa di Forlì-Cesena, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

## DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di concedere alla Soc. Telecom Italia S.p.A. (P.IVA 00488410010) con sede legale in Milano via G. Negri n. 1 la concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico del Rio Fiumicello posta in sponda orografica sinistra , per posa di un tubo corrugato per cavo telefonico, identificata al Fg. 76 fronte mapp. 105 – 107 – 109 del Comune di Premilcuore (FC). FC18T0006;
2. di stabilire che la concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto e che avrà una durata non superiore ad **anni 19**, ovvero fino al **31/12/2036**;
3. di fissare in **€ 250,00 l'importo del deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi posti dal presente atto, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dando atto che è stato versato;
4. di stabilire che la Soc. Telecom Italia S.p.A. in qualità di installatore di infrastrutture elettroniche e telecomunicazioni è esentata dalla corresponsione del canone di concessione ai sensi dell'art. 93, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 259/2003 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche);
5. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto;

6. di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nel Nulla Osta Idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015 n. 13 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale n. 1112 del 03/04/2018 che si consegna in copia semplice al concessionario;
7. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
8. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
9. di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [creation.emiliaromagna@pec.telcomitalia.it](mailto:creation.emiliaromagna@pec.telcomitalia.it) che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;

**DI STABILIRE CHE:**

10. le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio/ Regionale:
  - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
  - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
11. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
12. di rendere noto al destinatario che contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D. Lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ovvero all'autorità giurisdizionale ordinaria entro 30 giorni per quanto riguarda indennità e canoni.

**Il Dirigente Responsabile  
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni  
di Forlì-Cesena  
(Arch. Roberto Cimatti)\***

*\*documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

## **DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione pratica FC18T0006 rilasciata a Telecom Italia S.p.A. (P.IVA 00488410010) con sede legale in Milano via G. Negri n. 1.

### **Articolo 1**

#### **OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

La concessione ha per oggetto l'occupazione di un'area del demanio idrico del Rio Fiumicello posta in sponda orografica sinistra, per posa di un tubo corrugato per cavo telefonico, identificata al Fg. 76 fronte mapp. 105 – 107 – 109 del Comune di Premilcuore (FC).

### **Articolo 2**

#### **DURATA DELLA CONCESSIONE**

La concessione ha decorrenza dalla data di adozione del presente atto e avrà durata sino al 31/12/2036.

### **Articolo 3**

#### **CANONE, CAUZIONE E SPESE**

1. La Soc. Telecom Italia S.p.A., in qualità di installatore di infrastrutture elettroniche di telecomunicazioni, è esentata dalla corresponsione del canone di concessione ai sensi dell'art. 93, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 259/2003 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche).
2. L'importo del deposito cauzionale pari a € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) è versato a garanzia degli obblighi del concessionario;
3. L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria, a garanzia degli obblighi del concessionario, dovrà essere integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.
4. Tutte le spese inerenti la concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e registrazione, ove necessarie, sono a carico del concessionario.

### **Articolo 4**

#### **PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE**

1. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione di Arpae, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.
2. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.

3. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.
4. Sono a carico del concessionario sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

## **Articolo 5**

### **OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

1. Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
2. Il concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità del concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.
3. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
4. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
5. Arpae non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono totalmente a carico del concessionario, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
6. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere.
7. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il Concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea.
8. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto.
9. **L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono**

**punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004. l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.**

## **Articolo 6**

### **PRESCRIZIONI DEL NULLA OSTA IDRAULICA**

Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui al nulla osta idraulico n.1112 del 03/04/2018, sottoscritto per accettazione, rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13, e parte integrante del presente atto:

*1 "omissis – La durata del presente nulla-osta idraulico è pari quella prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per l'occupazione;*

*2. Sono a carico del Richiedente la verifica del posizionamento del tubo contenente il cavo telefonico con le coordinate geografiche e sulle carte catastali, che pertanto provvederà, anche di sua iniziativa, a comunicare eventuali rettifiche per errori o integrazioni della documentazione tecnica fornita, funzionale al corretto esercizio della concessione;*

*3. L'area di immissione dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, compresi rifiuti di qualsiasi genere eventualmente trasportati dalle acque. L'area non potrà essere oggetto di scavi o riporti di materiali e dovrà essere mantenuta libera da vegetazione e materiali o rifiuti eventualmente trasportati dalle acque, così da favorire il libero deflusso delle acque. Qualsiasi eventuale intervento sullo scarico dovrà essere preventivamente autorizzato da ARPAE-SAC e da di questa Agenzia (ASTePC), ad eccezione degli interventi di manutenzione di cui al successivo punto 4, che dovranno essere comunicati alle sopracitate Agenzie;*

*4. Resta la facoltà di prescrivere, nel periodo di vigenza del nulla osta idraulico, ulteriori interventi di manutenzione, finalizzati all'ottimale gestione idraulica, di cui dovesse insorgere la necessità. Allo stesso modo nel caso in cui il tratto di corso d'acqua interessato dall'intervento debba essere oggetto di lavori di sistemazione idraulica potrà essere richiesta la restituzione della stessa area pulita e prima di qualunque materiale o manufatto;*

*5. Gli eventuali tagli manutentori di vegetazione nell'alveo fluviale, e nelle sue pertinenze saranno effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale ed invernale, escludendo tassativamente il periodo 20 febbraio 12 agosto, per le quali dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui al punto 2.4 lettera B.1 e B.2 del Disciplinare Tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della rete Natura 2000 SIC e ZPS (Deliberazione di Giunta Regionale n. 667 del 18/05/2009) nel quale ricade l'area in trattazione. I materiali provenienti dal taglio di manutenzione della vegetazione dovrà essere smaltito secondo la normativa vigente. L'esecuzione dei lavori dovrà essere preventivamente comunicata a questa Agenzia (ASTePC) e all'amministrazione concedente ARPAE per le opportune prescrizioni.*

### **CONDIZIONI GENERALI**

*- Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazioni competenti e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto.*

*- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, e cedimenti spondali e/o altri eventi accidentali causati dalla posa della tubazione..*

*- Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia*

*di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica.*

*- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;*

*- Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ASTePC); – omissis”;*

## **Articolo 7**

### **RINNOVO E/O SUBENTRO DELLA CONCESSIONE**

1. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
2. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

## **Articolo 8**

### **SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE**

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

## **Articolo 9**

### **DECADENZA DELLA CONCESSIONE**

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- la subconcessione in tutto o in parte a terzi.

## **Articolo 10**

### **RIPRISTINO DEI LUOGHI**

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

## **Articolo 11**

### **OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in

pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dalla Agenzia concedente.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**